



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1369 del 2012, proposto da:
Binario S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Ivone Cacciavillani, Giacomo
Quarneti, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25,
comma 2 c.p.a.;

contro

Comune di Padova, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Montobbio,
Vincenzo Mizzoni, Marina Lotto, Paolo Bernardi, Alberto Bicocchi, Paola Munari,
con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25, comma 2
c.p.a.;

per l'annullamento

dei provvedimenti comunali prot. n. 174808 del 25.7.2012 e prot. n. 192751 del
20.8.2012, con i quali è stato intimato il pagamento di una somma a titolo di
contributo edilizio parametrato al costo di costruzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Padova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che nel caso di specie si è verificato un mutamento di destinazione d'uso, pur senza opere, ossia “funzionale”, da artigianale a commerciale;

che quindi trattasi di un cambiamento implicante il passaggio ad una categoria funzionale autonoma, avente diverso carico urbanistico;

visto il disposto dell'art. 19 del D.P.R. 380/01;

considerato che, in base alla disposizione testè richiamata, è previsto un diverso regime contributivo a seconda che si tratti di costruzioni o impianti destinati allo svolgimento di attività industriali o artigianali (primo comma) oppure destinati allo svolgimento di attività turistiche, commerciali e direzionali (secondo comma);

che, invero, per la prima ipotesi, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione, è previsto l'esonero dal versamento del contributo di costruzione;

che, diversamente, per le attività di cui al secondo comma è prevista, con riferimento al costo di costruzione, solo una riduzione al 10% del dovuto;

dato atto che il mutamento operato nel caso di specie comporta, nel passaggio fra le due categorie, l'applicazione di un diverso regime contributivo;

atteso inoltre che il terzo ed ultimo comma dell'art. 19 precisa che nell'ipotesi in cui venga “comunque” operata la modifica della destinazione d'uso, debba essere

corrisposto il contributo di costruzione nella misura massima prevista per la nuova destinazione;

che pertanto, sulla base della dizione normativa il sopravvenuto mutamento della destinazione d'uso, anche in assenza di interventi, comporta comunque l'insorgenza del presupposto imponibile per la debenza del contributo dovuto, compreso quello relativo al costo di costruzione;

che, diversamente interpretando la norma, potrebbe risultare avvantaggiato chi ha inizialmente fruito dell'esenzione per la destinazione industriale/artigianale, poi modificata, anche se senza opere, in commerciale o direzionale;

per detti motivi il ricorso non è meritevole di accoglimento e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico della parte ricorrente nella misura complessiva di €1500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)